

La protezione internazionale e le altre forme di protezione

Diritto e normativa delle migrazioni

Avv. Celina Frondizi

La protezione Internazionale

Convenzione di Ginevra del 1951

L'art. 1 definisce lo status di rifugiato

*colui che “**temendo** a ragione di essere **perseguitato** per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.*

La protezione sussidiaria (una forma di protezione complementare alla protezione convenzionale)

La Direttiva 2004/83/CE recepita nel dec. legislativo n. 251/2007 stabilisce che:

è ammissibile alla **protezione sussidiaria** il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti esistono **fondati motivi** di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un **rischio effettivo** di subire un **grave danno** e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese.

La protezione Internazionale

Per **danno grave** si intende: la condanna a morte o all'esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il decreto legislativo n. 18 del 21 febbraio 2014 ha recepito la Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Si è così stabilito uno **status uniforme** per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

La protezione Internazionale

Convenzione di Istanbul (Art. 60)

- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.
- Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.
- Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

Le altre forme di protezione

Prima del 5 ottobre 2018

PDS per protezione umanitaria ex art. 5, co.6 TUI (per seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali)

Dal 5 ottobre 2018

PDS per casi speciali + Protezione speciale ex l.132/2018

Dal 22 ottobre 2020

PDS per casi speciali + Protezione speciale applicabile a tutti i casi pendenti ex l. 173/2020

La protezione speciale

Divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di soggetti vulnerabili (art. 19 TUI)

Principio di non refoulement

- **Art. 19** divieto di respingimento se lo straniero oggetto di persecuzione
- **Art. 19, co.1** stabilisce motivi ben più ampi di quelli della Convenzione di Ginevra (sesso, razza, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali)
- **Art. 19, co.1.1** rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU) o quando l'allontanamento comporti violazione della vita privata o familiare (art. 8 CEDU)
- **Art. 19, co.1.2** in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, se ricorrono i requisiti dei co. 1 e 1.1 la CT trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un PDS per protezione speciale. In caso di domanda di PDS al Questore il rilascio è sottoposto a parere della CT.

La protezione speciale

PDS per protezione speciale durante la legge Salvini (2018-2020)

Durata di 1 anno, rinnovabile ma non convertibile in altro PDS

No al diritto di usufruire dell'accoglienza o altri benefici

PDS per protezione speciale con la riforma Lamorgese (dal 2020)

Durata di 2 anni, rinnovabile e convertibile tranne in caso di clausola di esclusione

(Richiedente non è espellibile ma non è meritevole per aver commesso dei reati ostativi)

La protezione temporanea

Direttiva 2001/55/CE recepita dal decreto legislativo 85/2003

Con la **Decisione 2022/382** del Consiglio su proposta della Commissione UE

in seguito all'afflusso massiccio di sfollati che dal 24 febbraio 2022, a causa del conflitto armato stanno lasciando l'Ucraina e facendo ingresso nei paesi dell'Unione viene attivata per la prima volta la direttiva, mai applicata fino ad oggi.

Il governo italiano ha dato applicazione alla Decisione con **DPCM 28 marzo 2022**

La protezione temporanea

Si tratta di una **protezione collettiva immediata** per un **periodo di tempo determinato**, in particolare quando ci sia il rischio che il sistema di asilo degli Stati membri non possa fare fronte a tale afflusso di persone senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione.

Si applica in tutti i paesi dell'Unione tranne che in Danimarca dove vige la clausola *opt out* (non fanno parte del sistema comune di asilo).

E' una procedura di **carattere eccezionale**.

La protezione temporanea

Chi ha diritto alla protezione temporanea?

- a) I cittadini ucraini residenti prima del 24 febbraio 2022
- b) i cittadini di paesi terzi o apolidi titolari di protezione internazionale o nazionale equivalente prima del 24 febbraio 2022
- c) i familiari dei cittadini lett. a) e b)
- d) I cittadini dei paesi terzi o apolidi in grado di dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 con PDS permanente valido e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine

Per la dimostrazione di essere in possesso dei vari requisiti vedi

Vademecum del Ministero dell'Interno

La protezione temporanea

I cittadini ucraini possono circolare nello spazio Schengen per un periodo di 90 giorni senza visto. Possono quindi scegliere in quale paese fare domanda di Protezione temporanea ed ottenere il relativo PDS che di solito avrà una durata di 1 anno e sarà emesso a titolo gratuito insieme al codice fiscale.

Il PDS consente di:

esercitare qualsiasi **attività lavorativa**, compreso l'esercizio di professione in ambito medico/sanitario senza necessità di convalidare i titoli di studio.

Per la convalida di altri titoli di studio si sta lavorando per accelerare i tempi della procedura;

il **diritto allo studio** per adulti e naturalmente per i minori;

.....

La protezione temporanea

il **diritto all'assistenza sanitaria** (STP e una volta fatta richiesta di PDS iscrizione al SSN);

Il **diritto all'accoglienza** nei CARA, CAS e SAI e nel caso di autonoma sistemazione per ogni adulto un contributo di euro 300 per un massimo di 90 gg, nel caso che conviva con un minore un ulteriore contributo di euro 150 per lo stesso periodo di tempo.

Il titolare di PDS può esercitare il **diritto al ricongiungimento familiare** ex art. 29 TUI

(Per i figli maggiorenni e per genitori a carico solo nel caso risiedano in paesi non membri dell'UE)

Chi può essere escluso dalla protezione?

Coloro che abbiano commesso crimini di guerra o crimini gravi di diritto comune o siano pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma tale esclusione deve fondarsi sul principio della proporzionalità e attenersi esclusivamente al comportamento dell'interessato.

N.B. L'esclusione non preclude di fare domanda di protezione internazionale o di protezione speciale.

La protezione temporanea

La richiesta di PDS per protezione temporanea **non è cumulabile** con la richiesta di protezione internazionale.

Se si ha un PDS per protezione temporanea l'esame della domanda di protezione internazionale **verrà differita** alla sua scadenza.

N.B. Queste disposizioni sul differimento delle domande contenute nel DPCM del 28 marzo 2022 sembrano in contrasto con la direttiva 2001/55/CE

Protezione temporanea o domanda di asilo?

Valutare caso per caso, a seconda dei diversi progetti dei singoli.

(Vedi consegna del passaporto, durata dei rispettivi PDS, convertibilità, ecc.)

L'art. 10 dec. legislativo 85/2003 stabilisce che il titolare del PDS per protezione temporanea non possa allontanarsi dal territorio italiano tranne in casi tassativamente indicati. Questo risulterebbe in contrasto con la direttiva 2001/55/CE.

La protezione temporanea

La conclusione della Protezione temporanea

Al momento della conclusione della protezione, la decisione del Consiglio dispone che ogni Stato membro ritorni ad applicare le norme vigenti in materia di stranieri e protezione.

Allo scopo di rendere sicuro e graduale il rientro delle persone nel paese d'origine la direttiva prevede una serie di cautele e di deroghe quali:

rimpatrio volontario, proroga del PDS per chi era titolare ed è ammesso al RVA, divieto di rimpatrio a persone ex titolari che non possono viaggiare per problemi di salute, per i minori aspettare il termine del periodo scolastico in corso.

Il Dpcm 28 marzo 2022 non prevede nulla sulla conclusione della protezione ma il dec. legislativo 85/2003 stabilisce che si dovrà provvedere alla modalità del rimpatrio volontario assistito, del rimpatrio forzoso, ecc.

La protezione temporanea

Diniego della Protezione temporanea

Ricorso al TAR (giudice amministrativo) in caso di diniego della protezione ed altri provvedimenti connessi ad essa è previsto dall'art. 9 dec. legislativo 85/2003 (ai sensi dell'art.6, co.10 TUI)

Ricorso al Tribunale Sez. speciale immigrazione (giudice ordinario) in caso di contenzioso su questioni relative al ricongiungimento familiare (ai sensi dell'art. 30, co. 6 TUI)

I provvedimenti di diniego devono essere motivati, devono indicare termini e autorità dove presentare eventuale ricorso.

Il ricorso al TAR sembrerebbe non rispettare le modifiche sui ricorsi giurisdizionali in materia di protezione internazionale, umanitaria o speciale introdotte dalla legge n. 46 del 2017.